



Prot. n.

*Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari  
previsti dall'art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "Decreto del fare")*

Sommario: 1. Il nuovo tirocinio formativo e le competenze della Scuola e della formazione decentrata – 2. Gli altri organi del tirocinio formativo – 3. Coordinamento distrettuale dei tirocini di formazione – 4. La tempistica dell'accesso ai tirocini formativi – 5. La collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali. Il ruolo del Capo dell'ufficio e del Presidente della corte d'appello – 6. Il raccordo degli *stage* e con il tirocinio professionale e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali – 7. Il carattere obbligatorio della formazione – 8. La redazione del programma semestrale – 9. Il contenuto dell'offerta formativa – 10. I tirocini presso gli uffici della Giustizia amministrativa – 11. Rapporto fra gli *stage* ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e i tirocini previsti dalla l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, commi 4 e 5 – 12. La formazione linguistica e possibili evoluzioni nella formazione degli stagisti.

***1. - Il nuovo tirocinio formativo e le competenze della Scuola e della formazione decentrata***

L'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "Decreto del fare", convertito, con modificazioni, con la l. 9 agosto 2013 n. 98), nel disciplinare il "tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari" di primo grado e d'appello praticabile dai laureati in giurisprudenza più meritevoli, affida alla Scuola il compito di formare i tirocinanti.

In particolare, il comma 5, prevede che i tirocinanti sono "*ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura*".

La Scuola è quindi chiamata a un doppio compito: l'uno di natura programmatica, che si esplica nella predisposizione di un programma semestrale di formazione del tirocinante; l'altro, di carattere esecutivo, consistente nell'organizzare in sede locale, tramite le proprie strutture territoriali, corsi specifici riservati ai tirocinanti e corsi generici (aperti a tutti i magistrati) alla cui frequentazione sono ammessi anche i tirocinanti.



Giova rimarcare, inoltre, che alla duplicità delle funzioni assegnate alla Scuola corrisponde, nella lettera della legge, il coinvolgimento dell'Istituzione a due diversi livelli: quello centrale, cui compete la programmazione, e quello decentrato, preposto all'organizzazione dei corsi.

Sono dunque organi del tirocinio formativo sia il Comitato direttivo della Scuola che i formatori decentrati operanti presso ogni singolo distretto.

## ***2. - Gli altri organi del tirocinio formativo***

Il Capo dell'ufficio provvede a determinare i posti disponibili per gli stagisti, a individuare i "magistrati formatori", a selezionare gli ammessi, ad abbinare gli stagisti ai magistrati, a deliberare l'esito positivo del tirocinio<sup>1</sup>. Ove la selezione degli stagisti avvenga tramite bandi, sarà certamente il Capo dell'ufficio a predisporre e diramare l'avviso. Infine, egli individua le modalità di collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e con Scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL) quando gli stagisti risultino anche iscritti alla pratica forense o ad una SSPL. Il Capo dell'ufficio, dunque, è preposto al compimento di tutti gli atti a rilevanza esterna che attengono lo svolgimento del tirocinio.

La legge non distingue fra i Capi degli uffici di primo grado e il Presidente della corte d'appello, ma – per le ragioni che saranno illustrate a breve (v. par. 3) – a quest'ultimo spetta senz'altro un compito di generale coordinamento.

Infine, la disciplina in commento indica come "magistrato formatore" colui al quale sono assegnati i tirocinanti per l'espletamento dello *stage*, in numero non superiore a due. L'appellativo di "formatore", oltre a rimarcare la finalità preminentemente formativa dei tirocini, crea una nuova figura di formatore che, in quanto tale, deve necessariamente porsi in raccordo – mediante le strutture territoriali – con la Scuola, competente in via esclusiva in tema di formazione giudiziaria (art. 1 d.lgs. n. 26 del 2006).

Le attribuzioni dei vari organi del tirocinio operano su piani differenti e non determinano reciproche interferenze, ma è ovvio che solo un elevato grado di interazione fra gli stessi assicura il miglior risultato organizzativo e quindi, in ultima analisi, il raggiungimento del risultato preso di mira dal legislatore.

---

<sup>1</sup> Tanto si ricava dalla previsione di cui all'art. 73, comma 11, a mente del quale il magistrato formatore redige, al termine dello *stage*, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell'ufficio.



Infatti, un tirocinio in cui i momenti di esperienza pratica presso gli uffici giudiziari si integrano in modo ottimale con quelli formativi di competenza della Scuola consente un più elevato livello di apprendimento da parte dello stagista, con una triplice ricaduta positiva: sul singolo interessato; sugli uffici giudiziari che fruiscono del suo ausilio<sup>2</sup>; sulla qualificazione professionale della futura compagine della magistratura onoraria<sup>3</sup>. In ultima analisi, un tirocinio davvero “utile” è anche un tirocinio “appetibile” per i giovani laureati più meritevoli, sicché la sinergia fra la Scuola e i Capi degli uffici è la chiave di volta per assicurare il buon funzionamento dell’istituto, un volume sostenuto di domande di ammissione e un beneficio per l’intero sistema giudiziario.

### **3. – Coordinamento distrettuale dei tirocini di formazione**

I tirocini di formazione possono svolgersi presso le corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni<sup>4</sup>. La norma non limita la sede del tirocinio ai soli tribunali istituiti presso il capoluogo del distretto e quindi ne sarà possibile l’espletamento pure presso i tribunali “periferici”.

Tuttavia, per quanto concerne le competenze della Scuola, il punto di riferimento è rappresentato dalle **strutture territoriali per la formazione decentrata** istituite presso ciascun distretto. Pertanto **gli stagisti, pur potendo svolgere il tirocinio presso tutti gli uffici giudiziari, dovranno essere raggruppati su base distrettuale per quel che concerne la partecipazione alle attività di formazione decentrata**<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Al tirocinante è espressamente riconosciuto il ruolo di “ausiliario” del magistrato nel compimento delle sue ordinarie attività. Nella relazione illustrativa del d.d.l. di conversione si evidenzia questi *stage* si pongono in linea con l’ulteriore novità dei “giudici ausiliari” per l’esaurimento dell’arretrato accumulato dalle corti d’appello, nonché con l’introduzione della figura del “magistrato assistente di studio” a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, rispettivamente disciplinate agli artt. 62 e ss. e dall’art. 74 del medesimo decreto.

<sup>3</sup> Infatti, l’espletamento del tirocinio costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario e consente la nomina a giudice di pace anche di coloro che non hanno superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense (art. 5, comma 2-bis, l. legge 21 novembre 1991, n. 374).

<sup>4</sup> I tirocini di formazione non possono svolgersi presso la Corte di cassazione. Conseguentemente la relativa struttura territoriale non è direttamente interessata dalla disciplina in commento. Tuttavia, anche nella prospettiva (già auspicata con la Risoluzione sulle attività di formazione decentrata del 10 settembre 2013) di creare un raccordo interdistrettuale fra le strutture territoriali viciniori, i formatori decentrati presso la Corte di cassazione potranno valutare se organizzare, d’intesa con i formatori decentrati di Roma, iniziative di formazione dedicate agli stagisti degli uffici giudiziari di merito romani.

<sup>5</sup> Nelle corti d’appello con sezione distaccata (Trento, Cagliari e Lecce) nel selezionare i formatori decentrati si è cercato di assicurare, ove possibile, che almeno uno di essi presti servizio presso la sede distaccata. In tali sedi sarà possibile anche delocalizzare – in tutto o in parte – le attività di formazione riservate agli stagisti.



Tale compito di coordinamento non può che spettare al Presidente della corte d'appello, in attuazione del principio secondo cui tutti gli atti a rilevanza esterna che concernono l'organizzazione del tirocinio sono di competenza del capo dell'ufficio. Egli potrà sempre avvalersi, per quanto di competenza, della collaborazione dei formatori decentrati ed eventualmente delegare loro i compiti organizzativi del tirocinio e di coordinamento distrettuale.

In particolare, gli aspetti salienti per i quali sembra opportuno invocare un intervento di coordinamento da parte dei Presidenti delle corti riguardano: (a) le modalità e la tempistica del reclutamento dei tirocinanti; (b) la determinazione delle modalità di cooperazione con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e con le SSPL.

#### ***4. - La tempistica dell'accesso ai tirocini formativi***

La legge non detta particolari disposizioni circa le modalità e i tempi di avvio degli stage e, salvo specifiche esigenze ostative, derivanti da ragioni organizzative discrezionalmente valutate dai capi degli uffici giudiziari, il disposto del primo comma sembra legittimare un accesso continuo di tirocinanti presso gli uffici giudiziari.

Per quanto di competenza della Scuola, va tuttavia segnalato che la programmazione "con cadenza almeno semestrale" richiesta dall'art. 73, comma 5, sarebbe sostanzialmente inattuabile se i singoli tirocini avessero inizio in date tutte diverse; salvo a trasformare la programmazione semestrale in un percorso di formazione personalizzato, impossibile da realizzare specie nei distretti di grandi dimensioni.

Per tale ragione, va senz'altro condivisa e incentivata la prassi – già in uso presso alcuni uffici giudiziari – di predisporre un bando annuale o semestrale di selezione dei tirocinanti finalizzato a un inserimento ragionato e programmato degli stessi nell'organizzazione dell'ufficio giudiziario.

Ciò si traduce anche in un risparmio di risorse finanziarie e lavorative, giacché l'organizzazione di corsi rivolta a un esiguo numero di tirocinanti sarebbe irragionevolmente dispendiosa. Inoltre, l'accesso dei tirocinanti con cadenze periodiche prestabilite (ad esempio, su base annuale o semestrale) consentirebbe un'efficiente programmazione dei corsi loro specificatamente dedicati e l'omogeneità dell'offerta formativa, rivolta a una platea di stagisti che ciclicamente si trova nella medesima fase di apprendimento.

In realtà, per non vanificare alcuni "vantaggi compensativi" che derivano dal nuovo



modello di tirocinio, è preferibile che la pubblicazione del bando avvenga con cadenza annuale, preferibilmente nel mese di settembre. Così facendo, anzitutto, si darebbe concreta attuazione al disposto di cui all'art. 73, comma 4, secondo cui *“nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio”*. **La cadenza annuale del reclutamento**, infatti, renderebbe possibile accavallare i tirocinanti di nuova nomina a quelli “in uscita”, che sono nel corso dell'ultimo semestre.

Inoltre, l'espletamento delle procedure di selezione nel periodo autunnale si raccorderebbe anche con l'avvio dei corsi delle SSPL, i cui allievi costituiscono la platea senz'altro più consistente di potenziali tirocinanti.

In questa prospettiva, è particolarmente auspicabile un'attività di indirizzo dei Presidenti delle corti d'appello, che – coordinando la pubblicazione dei bandi da parte dei singoli uffici del distretto – assicurino un accesso non polverizzato degli stagisti agli uffici giudiziari e, per quanto di interesse della Scuola, la possibilità di predisporre programmi semestrali formativi per gruppi omogenei di tirocinanti.

#### ***5. – La collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali. Il ruolo del Capo dell'ufficio e del Presidente della corte d'appello***

L'art. 73, comma 5-bis, prescrive che qualora gli stagisti ammessi risultino anche iscritti alla pratica forense o ad una SSPL, l'attività di formazione è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le SSPL, secondo le modalità individuate dal Capo dell'ufficio.

La circostanza che **il Capo dell'ufficio sia chiamato in causa in una materia che non rientra nelle sue dirette attribuzioni (l'organizzazione dell'attività di formazione) va interpretata nel quadro della disciplina generale posta dall'art. 73, secondo cui la titolarità dell'intero progetto degli stage spetta al Capo dell'ufficio, il quale è quindi preposto al compimento di tutti gli atti a rilevanza esterna (v. par. 2)**. In questa prospettiva, anche il necessario raccordo con l'Ordine degli avvocati o con le SSPL deve passare per la sua persona.

Trattandosi però di materia che rientra nella **competenza sostanziale della Scuola (e per essa dei formatori decentrati)**, è auspicabile che l'individuazione delle modalità



di collaborazione siano stabilite dal Capo dell'ufficio d'intesa, oltre che con l'Ordine degli avvocati e con le SSPL, pure con i responsabili della locale struttura territoriale di formazione decentrata.

In questa prospettiva, l'eventuale delega – totale o parziale – delle competenze del Capo dell'ufficio a uno dei formatori decentrati potrebbe, per un verso, liberare il primo dalle ulteriori incombenze amministrative poste a suo carico dalla legge; e, per altro verso, rendere più agevole il raccordo con gli Ordini professionali e le SSPL del distretto.

Giova, al riguardo, osservare che le SSPL sono quasi sempre localizzate nei capoluoghi di distretto. Poiché il funzionamento dei tirocini formativi sarà tanto più efficiente quanto più omogeneo sia il trattamento per tutti i giovani laureati che vi intendono accedere, a prescindere dall'ufficio giudiziario presso cui svolgeranno lo *stage*, è auspicabile – come già anticipato (par. 3) – che i protocolli di coordinamento siano assunti su base distrettuale e che degli stessi, pertanto, possa farsi promotore il Presidente della corte d'appello o un magistrato da lui delegato.

#### ***6. – Il raccordo degli stage con il tirocinio professionale e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali***

Nel raccordo con gli Ordini degli avvocati e le SSPL va chiarito quale sia il significato da attribuire alla previsione secondo cui *“lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione”* (art. 73, comma 10). Tale previsione, infatti, va collegata a quella secondo cui il tirocinio presso gli uffici giudiziari è sostitutivo di un anno di tirocinio per l'accesso alle professioni di avvocato o di notaio ed equivale a un anno di frequenza delle SSPL (art. 73, comma 13).

È chiaro che la funzione delle due previsioni non è solamente di consentire l'espletamento dell'intero biennio di pratica professionale o la frequenza dei due anni di corso delle SSPL contemporaneamente all'espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari. Se così fosse, l'utilità della disposizione di cui al comma 10 sarebbe quasi interamente neutralizzata dalla *“clausola di equipollenza”* di cui al comma 13.

Piuttosto, il legislatore ha inteso ovviare a un problema altrimenti penalizzante per



gli stagisti. Infatti, se lo stagista per iscriversi al secondo anno di tirocinio professionale o al secondo anno di corso della SSPL dovesse attendere l'ultimazione del tirocinio, il periodo complessivo di formazione durerebbe quantomeno due anni e mezzo (18 mesi di *stage* e 12 mesi di tirocinio professionale o di frequenza della SSPL), rispetto ai due anni normalmente occorrenti per gli altri laureati.

Una simile evenienza, che sarebbe particolarmente disincentivante all'accesso dei giovani laureati agli *stage* presso gli uffici giudiziari, può essere evitata interpretando la disposizione di cui all'art. 73, comma 10, nel senso che gli stagisti che abbiano già ultimato il primo anno di tirocinio presso gli uffici giudiziari possano essere ammessi al secondo anno di tirocinio professionale o di frequenza dei corsi della SSPL sotto condizione del completamento e dell'esito positivo dello *stage* in corso di svolgimento<sup>6</sup>.

Anche in questo caso, l'intervento di coordinamento distrettuale del Presidente della corte d'appello potrà rivelarsi decisivo e quindi particolarmente auspicabile.

### **7. - Il carattere obbligatorio della formazione**

Il quinto comma dell'art. 73, nel prevedere che i tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio e a quelli loro specificamente dedicati, non precisa se la partecipazione sia obbligatoria o facoltativa.

È opportuno al riguardo distinguere a seconda che si tratti dei corsi di formazione decentrata per magistrati ordinari aperti anche agli stagisti o di quelli loro specificamente dedicati.

La partecipazione a questi ultimi è senz'altro obbligatoria. Infatti, l'idea di un'apposita "programmazione", di corsi "dedicati" e di un contenuto formativo "specificamente" mirato alle esigenze degli stagisti implica l'impossibilità di scollare il tirocinio negli uffici giudiziari dalla formazione teorico-pratica a cura delle strutture territoriali. Conseguentemente la partecipazione ai corsi "specifici" fa parte, a pieno titolo, dello svolgimento del tirocinio ed è quindi obbligatoria così come la frequentazione degli uffici giudiziari: la diligenza dimostrata sul punto valutata dal magistrato formatore nell'ambito della relazione che egli redige all'esito del periodo di formazione

---

<sup>6</sup> Nel caso particolare delle SSPL, poiché gli stagisti devono comunque superare le verifiche intermedie (art. 73, comma 13), sarà necessario determinare in sede locale se per la partecipazione a tali esami sia comunque necessaria la formale iscrizione dell'interessato alla SSPL anche per il primo anno.





(art. 73, comma 11).

Coerentemente con la superiore impostazione, la frequenza dei corsi di formazione decentrata non “specifici” è da ritenersi obbligatoria solo se gli stessi sono ritenuti funzionali al percorso formativo dei tirocinanti e quindi inseriti nella programmazione semestrale (v. par. 8). Altrimenti si tratterà solamente di un “vantaggio compensativo” per il tirocinante, cui sarà offerta la possibilità di partecipare a incontri di formazione di alto profilo. Fermo restando che la presenza a tali corsi, sebbene facoltativi, potrà essere apprezzata in sede di relazione conclusiva.

Corollario di tutto ciò è che dovrà essere cura dei formatori decentrati registrare le presenze dei tirocinanti sia ai corsi “specifici” e a quelli generici inseriti nella programmazione semestrale, sia a quelli facoltativi, distinguendo fra le due categorie. Tali dati dovranno essere resi disponibili per i magistrati affidatari affinché ne tengano conto nella relazione conclusiva e potranno essere segnalati periodicamente, anche al fine di meglio orientare il percorso formativo, consentire il recupero di eventuali iniziative delle quali è stata omessa la frequenza e, nei casi più gravi, disporre l’interruzione dello stage per il venir meno del rapporto fiduciario.

### ***8. - La redazione del programma semestrale***

L’art. 73, comma 5, dispone che i corsi “specifici” siano organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

La previsione deve essere intesa nel senso che la semestralità va riferita non tanto alla frequenza minima con cui si dovranno organizzare gli incontri “specifici”, quanto alla programmazione in sé del percorso formativo. In altri termini, di semestre in semestre la Scuola dovrà elaborare un programma formativo in cui saranno indicati gli incontri specificatamente dedicati agli stagisti e quelli di formazione decentrata la partecipazione ai quali costituirà parte integrante del tirocinio.

Tale programma non dovrà essere necessariamente individuale. Anzi, l’accesso al tirocinio periodicamente cadenzato (v. par. 4) e il possesso di un quadro completo dei tirocinanti del distretto, distinti anche per settore di specializzazione, consentiranno





l'elaborazione di un unico programma cumulativo<sup>7</sup>.

In ogni caso, il programma dovrà distinguere fra i tirocinanti che siano nel primo, nel secondo o nel terzo semestre di *stage*, in modo da tenere conto della progressiva acquisizione di competenze. Pertanto, la programmazione dei corsi potrà essere modulata facendo corrispondere i tre semestri dell'attività di tirocinio a tre progressivi diversi livelli di formazione: competenze di base generiche; competenze intermedie specialistiche; perfezionamento delle competenze acquisite. I programmi formativi, inoltre, dovranno essere differenziati in base al settore o la materia in cui lo stagista sta espletando il tirocinio.

Nell'ambito dei programmi semestrali devono essere indicati, come già accennato, sia i corsi specificatamente destinati ai soli tirocinanti, sia quelli di formazione decentrata "ordinaria" ritenuti necessari (e quindi obbligatori) nell'ambito del percorso di formazione dei tirocinanti.

L'elaborazione del programma semestrale richiede una conoscenza specifica dell'organizzazione dei tirocini sul territorio che solo i formatori decentrati possiedono. Non è d'ostacolo la circostanza che la legge indichi la Scuola come autrice dei programmi. Infatti, i formatori decentrati sono organi – ancorché periferici – della Scuola. Compete quindi ai formatori decentrati il compito di elaborare semestralmente il programma formativo, nel rispetto delle linee guida testé enunciate.

Al Comitato direttivo della Scuola resta affidato un compito di coordinamento che si esplica nel fornire direttive di carattere generale, in modo da rendere omogenea la quantità e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale.

### **9 - Il contenuto dell'offerta formativa**

Alla programmazione generica semestrale dovrà seguire la definizione dei programmi di dettaglio dei singoli incontri formativi. Anche in questo caso è opportuno preservare ampia autonomia ai formatori decentrati, che sapranno rendersi migliori in-

---

<sup>7</sup> È importante, per organizzare in modo efficiente i corsi loro specificatamente dedicati, prevedere l'ordine di grandezza del numero totale degli stagisti. La legge non pone un tetto massimo assoluto, ma specifica che i tirocinanti possono essere assegnati solamente a magistrati che abbiano espresso la disponibilità, in numero non superiore a due per ciascun affidatario (art. 73, comma 4). Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento; non si svolge presso gli uffici di procura. Pertanto, il numero degli stagisti non potrà essere superiore al doppio dei magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali ordinari al netto di quelli assegnati in via esclusiva a funzioni penali diverse dal dibattimento, agli uffici e ai tribunali di sorveglianza e ai tribunali per i minorenni.



terpreti delle esigenze locali.

In realtà, la formazione del tirocinante opera su due piani: quello più strettamente “operativo”, affidato eminentemente al magistrato affidatario (o formatore), sotto la cui guida il tirocinante impara ad “assistere” il giudice e a coadiuvarlo nelle attività ordinarie (ad esempio, organizzazione del lavoro anche di udienza, redazione della scheda del processo, stesura della bozza di provvedimenti, relazione in merito a questioni di diritto che registrano orientamenti difformi); e quello più “formativo” affidato alla formazione decentrata mediante l’attuazione dei programmi semestrali.

I corsi appositamente dedicati ai tirocinanti devono quindi avere funzione complementare e di supporto alla formazione più strettamente pratica dello stagista. Considerato che si tratta di giovani laureati, non occorre perdere di vista anche la necessità di favorire il collegamento fra gli studi teorici del percorso universitario e la futura attività professionale che il tirocinante intende intraprendere.

Sebbene l’art. 73, comma 5, parli testualmente di “corsi”, non può escludersi che l’attività formativa “specificata” possa svolgersi secondo le più varie e opportune soluzioni metodologiche, compresi laboratori di ricerca, simulazioni processuali, incontri con realtà esterne, partecipazione a eventi particolari, ecc.

Poiché la definizione dei programmi di dettagli dei corsi destinati agli stagisti dovrà essere differenziata in considerazione dello stato di avanzamento dello *stage* della progressiva acquisizione di competenze (v. par. 8), nel primo semestre è opportuno che la scelta dei temi da trattare sia prevalentemente rivolta a problematiche di carattere generale, ivi inclusa la conoscenza degli strumenti informatici, dei servizi di cancelleria, delle modalità di studio del processo e delle relative questioni giuridiche, delle consultazioni delle banche dati per la ricerca giurisprudenziale. Tali corsi, avendo carattere generico, potranno anche prescindere dall’indirizzo specialistico del tirocinio in corso di espletamento.

Nel secondo e nel terzo semestre, invece, i corsi dedicati dovranno avere una vocazione progressivamente sempre più specialistica e quindi tenere conto delle materie in cui il tirocinante si sta formando e di quelle che ha scelto di approfondire.

Gli stagisti che intendano conseguire il diploma rilasciato dalle SSPL devono superare le verifiche intermedie pure nel corso del tirocinio presso gli uffici giudiziari (art. 73, comma 13). Sarà quindi necessario raccordarsi con le SSPL per definire il contenuto degli incontri di formazione anche in funzione dell’acquisizione delle conoscenze giuridiche necessarie per il superamento delle predette verifiche. In questa prospettiva,



potrebbe essere utile organizzare incontri di formazione in diretta collaborazione con le SSPL.

Poiché nulla esclude, in linea teorica, che taluni stagisti possano essere già abilitati all'esercizio della professione forense, potrà essere utile richiedere al Consiglio dell'Ordine degli avvocati l'accREDITAMENTO dei corsi al fine dell'adempimento degli obblighi deontologici di formazione professionale (c.d. crediti formativi).

### ***10. - I tirocini presso gli uffici della Giustizia amministrativa***

I tirocini di formazione possono svolgersi anche presso il Consiglio di Stato e i T.A.R. In tal caso i tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (art. 73, comma 5)<sup>8</sup>.

Poiché la Scuola Superiore della Magistratura prevede la prossima stipulazione di un protocollo d'intesa per l'organizzazione di eventi formativi comuni con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, anche a livello decentrato potrà essere opportuno che i formatori decentrati si raccordino con il responsabile locale della formazione dei giudici amministrativi per condividere – almeno in parte – il percorso formativo degli stagisti.

### ***11. - Rapporto fra gli stage ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e i tirocini previsti dalla l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, commi 4 e 5***

I tirocini formativi di cui si discute non si sostituiscono alle convenzioni disciplinate dai commi 4 e 5 dell'art. 37 della l. n. 111/2011.

Il C.S.M., con delibera del 29 aprile 2014, ha effettuato una ricognizione delle varie fattispecie stratificatesi per effetto della successione di vari interventi legislativi e ha sostanzialmente optato per una disciplina quanto più possibile unitaria.

Per quanto d'interesse in questa sede, la principale differenza fra le due figure consiste nel fatto che la l. n. 111/2011 non contiene alcun riferimento alle attività di formazione decentrata e ai corsi specifici organizzati per gli stagisti. Nondimeno, anche

---

<sup>8</sup> La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.



della prospettiva di omogeneizzazione auspicata dal C.S.M., potranno essere stipulati specifici protocolli al fine di consentire anche ai tirocinanti in convenzione l'accesso ai corsi e alle attività formative programmati ed organizzati dalla formazione decentrata per gli stagisti.

### ***12. - La formazione linguistica e possibili evoluzioni nella formazione degli stagisti***

Le strutture territoriali della Scuola spesso stipulano convenzioni università e istituti privati per la frequentazione, a condizioni economicamente vantaggiose, di corsi di lingua straniera generica o giuridica. Tali convenzioni possono essere utilmente estese agli stagisti, purché senza onere economico per la Scuola.

Inoltre, la Scuola ha già positivamente sperimentato l'utilizzo della piattaforma *Moodle* per la formazione dei MOT e per la formazione linguistica a distanza (*e-learning*) dei magistrati ordinari. In esito a un primo periodo di sperimentazione, si potrà valutare – d'intesa con i formatori decentrati – di estendere questi sistemi formativi anche agli stagisti.

\* \* \*

Il Comitato direttivo approva il presente documento e ne dispone la diffusione come contributo di idee per l'organizzazione dei tirocini formativi, invitando i formatori decentrati ad attenersi alle indicazioni per essi rilevanti contenute nel documento medesimo.

Incarica le strutture territoriali di:

- tenere l'elenco completo di tutti i tirocinanti in corso presso tutti gli uffici giudiziari del distretto (con facoltà di distinguere fra sede centrale e sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente), con l'indicazione della data di inizio e di fine tirocinio, il nominativo del magistrato affidatario-formatore e il settore di specializzazione;
- predisporre – previa consultazione con i capi degli uffici – un programma formativo semestrale per gruppi omogenei di tirocinanti, tenendo conto dello stato di avanzamento del tirocinio e dei settori di specializzazione e indicando le attività formative loro specificatamente dedicate e quelle di formazione decentrata ordinaria per loro comunque obbligatorie;
- registrare le presenze dei tirocinanti ai corsi, distinguendo quelli obbligatori da quelli facoltativi, e rendere disponibili tali dati per i magistrati affidatari.



decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69

**Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia**

(GU n. 144 del 21-6-2013)

convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

(G.U. 20/08/2013, n. 194)

Art. 73

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.



3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi vi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specifici.



camente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con





modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

12. *(comma soppresso dalla l. 9 agosto 2013, n. 98)*

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari".

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.



19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.